



COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 del 24/08/2021

COPIA

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE N. 63/2021. ADOZIONE MISURE CORRETTIVE. RIAPPROVAZIONE DEI SALDI DEI PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **agosto**, alle ore 15:15, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, **in prima convocazione**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CARFAGNA Carmen	Sindaco-Presidente	X	
2	SCIULLI Pompilio	Consigliere	X	
3	FORGIONE Sabatino	“	X	
4	CARFAGNA Giacinto	“	X	
5	MARGIOTTA Vincenzo	“	X	
6	TERRERI Simone	“	X	
7	ANTENUCCI Lucio Gino	“		X
8	DI IORIO Antonio	“		X
9	MARCHETTI Lucrezia	“	X	
10	ZULLO Marco	“	X	
11	LUONGO Domenico	“	X	
TOTALI			9	2

(**) Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, la quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato iscritto al punto 9 dell'ordine del giorno prot. n. 1540 del 17/08/2021, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

VISTA la proposta n. 21/2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 148 bis del D. Lgs. 267/2000 al comma 1 stabilisce che *“Le sezioni - regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*;
- al successivo comma 3 stabilisce che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di equilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento [...]”*;

ATTESO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 30/04/2015, l'Ente approvava il riaccertamento straordinario dei residui determinando il risultato di amministrazione al 01/01/2015 nell'importo negativo per euro 168.684,91, cresciuto (considerando vincoli ed accantonamenti) fino ad euro 215.063,19;
- con atto del Consiglio comunale n. 14 del 12 giugno 2015, l'Ente approvava il ripiano di detto disavanzo in 30 annualità, secondo quote annuali pari ad euro 7.168,77;
- con deliberazione n. 26/2017/PRSP la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti accertava la non correttezza delle predette risultanze dovuta all'erronea cancellazione, ai fini della determinazione del risultato al 1 gennaio 2015, di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate per un importo pari ad euro 172.000,00 che avrebbero dovuto essere cancellati già in occasione del riaccertamento ordinario preordinato all'approvazione del rendiconto 2014: pertanto, emergeva un disavanzo 2014 (su cui incideva in misura modesta il dovere di non computare residui passivi per euro 677,00, anch'essi in precedenza erroneamente conservati al 31 dicembre 2014) che avrebbe dovuto essere ripianato secondo tempi e modalità previsti ex art. 188 TUEL;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 19, del 1 marzo 2017, l'Ente provvedeva alla riapprovazione del risultato di amministrazione anno 2014 e al riaccertamento straordinario dei residui, stabilendo che, in virtù delle correzioni intervenute in seguito alle direttive della Corte dei Conti Sezione Controllo del Molise, dall'allegato 5/2 così come riapprovato si evinceva un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 negativo per euro 169.361,91 e un risultato negativo “totale parte disponibile” di euro 215.063,19; pertanto, il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ammontava a euro 45.701,28, da ripianare in 30 rate di euro 1.523,38. Poiché negli esercizi 2015 e 2016 l'Ente aveva ripianato la maggiore quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di euro 7.168,77, la maggior somma ripianata (euro 5.645,39 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro 11.290,78) era calcolata a scomputo del disavanzo di amministrazione esercizio 2014 da recuperare nel triennio 2017/2019. Pertanto, detraendo dal disavanzo di amministrazione esercizio 2014 (euro 169.361,91) la somma già ripianata negli esercizi 2015 e 2016, il disavanzo da recuperare nel triennio di riferimento era determinato in euro 158.071,13 *“ovvero a 52.690,38 per ogni annualità del bilancio di previsione esercizio 2017/2019 a cui si aggiunge la quota effettiva annua di disavanzo tecnico da recuperare in anni trenta pari ad € 1.523,38 per un totale da ripianare per gli anni 2017/2019 di € 54.213,77 annui”*;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 11/05/2018 veniva approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 con un risultato di amministrazione – parte disponibile, come da prospetto formalmente approvato, di € 270,41;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 15/05/2019 veniva approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 con un risultato di amministrazione – parte disponibile, come da prospetto formalmente approvato, di € 622,91;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 30/06/2020 veniva approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 con un risultato di amministrazione – parte disponibile, come da prospetto formalmente approvato, negativo per € 49.382,33;

EVIDENZIATO che secondo le risultanze del rendiconto dell'esercizio 2017, sopra richiamate, l'Ente avrebbe ripianato l'intero disavanzo, ordinario pari ad euro 158.071,13 e da riaccertamento straordinario dei residui pari ad euro 45.701,28, già a decorrere dal 2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, n. 63/2021, il cui deposito in data 21/07/2021 è stato comunicato a questo Ente con nota di pari data acquisita al prot. 1378 del 21/07/2021, avente ad oggetto gli esiti delle attività di controllo sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 ai sensi degli artt. 148 bis del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione, già comunicata all'organo consiliare in questa stessa seduta:

- accerta ai sensi e per gli effetti degli articoli 148 bis del TUEL e 6, - comma 2, del D. Lgs. 149/2011 le seguenti criticità:
 - criticità nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - assenza di accantonamenti a titolo di fondo contenzioso;
 - mancati impegni di spesa per oneri connessi agli incarichi legali conferiti;
- dispone conseguentemente che il Comune provveda ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, le rettifiche dei dati contabili mediante l'approvazione delle pertinenti modifiche dei documenti di bilancio, con variazioni limitate all'eliminazione delle irregolarità e alla rideterminazione dei saldi riportati nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, nonché alla conseguente correzione dei valori inseriti nella BDAP;

ATTESO che nella parte motiva la medesima deliberazione evidenzia che, seppure negli esercizi 2017 e 2018 il Comune risultava aver conseguito avanzi di amministrazione:

- *“Al contrario, i rilievi seguenti evidenzieranno che anche negli esercizi 2017-2018 il Comune presentava un disavanzo sostanziale, non correttamente rilevato nei documenti contabili.”;*
- *“Si impone, pertanto, in primo luogo la necessità di rideterminare i risultati di amministrazione degli esercizi 2017-2019, presupposto indispensabile al fine di: a) verificare l'intervento rispetto degli obiettivi di ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 2014 e delle quote annuali da riaccertamento straordinario; b) (in caso di mancato azzeramento/miglioramento del disavanzo di amministrazione nella misura imposta dalla legge) individuare le misure correttive previste dall'ordinamento”;*

RILEVATO che, al fine di adottare le misure correttive richieste dal giudice contabile:

- sono state effettuate le necessarie verifiche sui dati contabili ed in particolare sulla quantificazione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (FDCE) a partire dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ricalcolato nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, secondo il metodo ordinario, per ciascuno dei rendiconti delle annualità considerate, come da prospetti relativi alla composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità allegati alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che a seguito delle suddette operazioni il FCDE è stato rideterminato come segue:

- per il 2017 in € 191.135,61 a fronte dell'importo accantonato di € 0,00 ed iscritto nel prospetto dimostrativo per la quota residuale al netto del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) pari ad € 58.366,28;
- per il 2018 in € 167.886,82 a fronte dell'importo accantonato di € 47.538,30 ed iscritto nel prospetto dimostrativo per la quota residuale al netto del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) pari ad € 38.564,87;
- per il 2019 in € 135.377,51 a fronte dell'importo accantonato di € 117.738,72;

RILEVATO, altresì, che, al fine di adottare le misure correttive richieste dal giudice contabile:

- sono state effettuate le necessarie verifiche sui dati contabili ed in particolare sulla quantificazione dell'accantonamento del fondo contenzioso a partire dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- il fondo contenzioso è stato ricalcolato nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h), per ciascuno dei rendiconti delle annualità considerate;

PRESO ATTO che a seguito delle suddette operazioni il fondo contenzioso è stato rideterminato come segue:

- per il 2017 in € 460.000,00 a fronte dell'importo accantonato di € 0,00;
- per il 2018 in € 455.000,00 a fronte dell'importo accantonato di € 0,00;
- per il 2019 in € 398.000,00 a fronte dell'importo accantonato di € 3.249,26;

CONSIDERATO che la rideterminazione del FCDE e del fondo contenzioso comporta la necessaria rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione e, pertanto, della parte disponibile dello stesso per ciascun esercizio considerato, come da prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì che con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2017 risultava erroneamente accantonato come fondo anticipazioni di liquidità l'importo di € 128.711,32, mentre, alla stregua del piano di ammortamento il valore da accantonare nel 2017 sarebbe risultato pari ad € 132.769,33;

RILEVATO che, alla luce di quanto finora evidenziato, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 si ridefinisce con saldo negativo della parte disponibile pari a € - 522.153,88;

EVIDENZIATO che il suddetto risultato di amministrazione dimostra che il disavanzo da riaccertamento ordinario e straordinario dei residui non è stato interamente ripianato nell'esercizio 2017, ma che l'Ente nell'esercizio in esame ha rispettato il valore-obiettivo di disavanzo atteso secondo il ripiano triennale/trentennale;

CONSIDERATO che i risultati di amministrazione al termine degli esercizi successivi, ridefiniti a seguito delle operazioni di rettifica sopra esposte, presentano un saldo negativo della parte disponibile (disavanzo) come di seguito indicato:

- esercizio 2017: parte disponibile € - 522.153,88;
- esercizio 2018: parte disponibile € - 492.941,96;

- esercizio 2019: parte disponibile € - 461.771,86;

VISTA la seguente tabella di raffronto dei nuovi risultati di amministrazione – parte disponibile con gli obiettivi di disavanzo atteso per le annualità considerate secondo il programma di ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e di ripiano triennale del disavanzo da riaccertamento ordinario dei residui:

esercizi	2017	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione - parte disponibile	- 522.153,88	- 492.941,96	- 461.771,86	- 523.457,58
Obiettivo disavanzo atteso (da riaccertamento straordinario)	- 41.131,14	- 39.607,76	- 38.084,38	- 36.561,00
Obiettivo disavanzo atteso (da riaccertamento ordinario)	- 105.380,76	-52.690,38	- 49.382,33	- 45.677,22
Differenza (maggiore disavanzo)	- 375.641,98	- 400.643,82	- 374.305,15	- 441.219,36

PRESO ATTO che, come emerge dalla suddetta tabella, il disavanzo registrato al termine di ciascun esercizio considerato deve essere suddiviso in:

- una quota derivante dal residuo importo di disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare secondo il piano trentennale, di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017;
- una quota derivante dal residuo importo di disavanzo da riaccertamento ordinario da ripianare secondo il piano triennale, di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017, per gli anni 2017-2019;
- una quota derivante dal residuo importo di disavanzo da riaccertamento ordinario da ripianare secondo il piano, di cui alla deliberazione consiliare n. 14/2020, per l'anno in corso;
- una quota di disavanzo di gestione pari alla differenza tra il disavanzo accertato al termine dell'esercizio e l'obiettivo di disavanzo atteso secondo i richiamati ripiani di cui alle citate deliberazioni;

DATO ATTO che:

- nei bilanci di previsione relativi agli esercizi dal 2015 in poi, compreso il bilancio in corso, è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario fissata nel ripiano trentennale di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017, pari a 1.523,38;
- nei bilanci di previsione relativi agli esercizi dal 2017 al 2019 è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento ordinario fissata nel ripiano triennale di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017, pari a 52.690,38;
- nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2020 è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento ordinario fissata nel ripiano di cui alla deliberazione comunale n. 14/2020, pari a 3.705,11;

RICHIAMATA la sentenza n. 80, del 29 aprile 2021, con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionali i commi 2 e 3 dell'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nella parte in cui consentivano il ripiano pluriennale dell'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente;

RILEVATO che, al fine di assumere i provvedimenti necessari al ripiano del maggiore disavanzo registrato rispetto agli obiettivi-valori del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, si rende necessario aggiornare il disavanzo al 31.12.2020, in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 con successivo e separato provvedimento;

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate e trascritte,

DI RIAPPROVARE i prospetti relativi alla composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2019, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che i suddetti prospetti sostituiscono quelli allegati ai rendiconti degli esercizi in esame;

DI RIAPPROVARE i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione di ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2019, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che gli stessi sostituiscono i prospetti allegati ai rendiconti degli esercizi in esame;

DI DARE ATTO che in base alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2017 il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 01/03/2017, non risulta interamente ripianato nell'esercizio stesso e che l'Ente nell'esercizio in esame ha migliorato il disavanzo rispettando il

valore-obiettivo di disavanzo atteso secondo il ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 19/2017;

DI DARE ATTO che a decorrere dall'esercizio 2017 si è registrato un maggiore disavanzo rispetto agli obiettivi annuali di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario;

DI DARE conseguentemente **ATTO** che, tenuto conto del ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario, il disavanzo riportato nei suddetti prospetti è composto come di seguito indicato per ciascun esercizio:

- esercizio 2017: parte disponibile € - 522.153,88, di cui disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui per € 41.131,14, disavanzo da riaccertamento ordinario dei residui per € 105.380,76 e disavanzo di gestione per € 375.641,99;
- esercizio 2018: parte disponibile € - 492.941,96, di cui disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui per € 39.607,76, disavanzo da riaccertamento ordinario dei residui per € 52.690,38 e disavanzo di gestione per € 400.643,83;
- esercizio 2019: parte disponibile € - 461.771,86, di cui disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui per € 38.084,38, disavanzo da riaccertamento ordinario dei residui per € 49.382,33 e disavanzo di gestione per € 423.687,49;

DI DARE ATTO che l'Ente ha applicato:

- nei bilanci di previsione relativi agli esercizi dal 2015 in poi, compreso il bilancio in corso, è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario fissata nel ripiano trentennale di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017, pari a 1.523,38;
- nei bilanci di previsione relativi agli esercizi dal 2017 al 2019 è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento ordinario fissata nel ripiano triennale di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017, pari a 52.690,38;

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario la correzione dei valori inseriti nella BDAP conseguente alla riapprovazione dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione di cui al presente deliberato;

DI RINVIARE a separata e specifica deliberazione consiliare l'assunzione dei provvedimenti necessari al ripiano del maggiore disavanzo emerso, successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 al fine di attualizzare il disavanzo al 31/12/2020;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio finanziario la tempestiva trasmissione della presente, unitamente alla deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2020 e alla deliberazione relativa alle misure di ripiano del disavanzo alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, ai sensi dell'art. 148 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 33 in data 20/08/2021, acquisito al protocollo dell'Ente n. 1568 del 20/08/2021;

UDITI gli interventi appresso riportati

Vice SINDACO MARCHETTI

La situazione è ormai chiara da tempo ed è stata ben evidenziata in Giunta Comunale. Non c'è niente da dire.

Consigliere SCIULLI

Ringrazia il Sindaco della illustrazione fatta dell'argomento: un excursus chiaro e dettagliato che riferisce in particolare in merito alle sentenze che sono state pronunciate nel tempo.

Quindi, dà lettura del suo intervento.

Infine, deposita il documento nelle mai del Segretario verbalizzante, chiedendo che lo stesso venga allegato al deliberato, quale sua parte integrante e sostanziale.

Conclude: nella qualità di Assessore al bilancio, condivido tutto quanto detto, tranne la strategia di intervento. Chiede, quindi, un rinvio della trattazione del presente argomento, in modo da acquisire sulla diversa strategia proposta, il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Revisore dei Conti. Precisa che la proposta formulata è frutto di una condivisione con esperti nel settore e gli organi finanziari della Prefettura, nonché con la Corte dei Conti. In definitiva, si sta ingigantendo una situazione che, invece, non ha ragione di essere. Forse si agisce solo per colpire determinate persone. Per tutte queste ragioni, ove non venisse disposto un rinvio, preannuncia VOTO CONTRARIO. Insiste affinché il documento da lui proposto e letto venga trasmesso per un eventuale parere anche alla Corte dei Conti e all'organo di Governo della Prefettura.

SINDACO

Preliminarmente, ricorda che quello che si gestisce è denaro pubblico. Pertanto, se a titolo personale si è liberi di essere prudenti o meno, come Amministratori no. Precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio presuppone che le risorse vengano trovate all'interno del bilancio. Se il debito è molto elevato, come si fa? Come sarà possibile trovare i soldi in competenza dato il contenzioso da oltre due milioni di euro? Aggiunge che questa Amministrazione ha accantonato sul fondo contenzioso 27.000 euro nel 2020 (primo schema di rendiconto) e 3.000 nel 2019; le Amministrazioni precedenti nulla. Perché dal 2015 non sono state accantonate, anno per anno, somme per minimizzare i rischi come fanno gli altri Comuni? Il fondo contenzioso certamente

non è stato inventato da nessuno di noi. Nel riaccertamento straordinario, quando i contenziosi c'erano già tutti, avremmo potuto usufruire di un ripiano in trent'anni. Quanto ai 50.000 euro provenienti dalla vendita dei boschi che si dicono utilizzati in investimenti, chiarisce che, intanto i 50.000 euro sono diventati 21.000 in fase di accertamento. Un accantonamento doveva e poteva essere fatto nel corso degli anni in vista di eventuali soccombente. Si deve e si può fare ora. Una scelta diversa potrebbe determinare conseguenze peggiori. Poi, se dovessero arrivare sentenze favorevoli, le somme accantonate verranno svincolate con buona pace del bilancio.

Consigliere SCIULLI

Ribadisce che sono stati riportati nel suo intervento precisi riferimenti normativi; che la sua proposta è stata oggetto di confronto; che i giudizi sono ancora in una fase iniziale e chissà se se ne vedrà l'esito. Precisa che all'epoca il suo ruolo era quello di Sindaco e non di contabile. Per questo, bisognerebbe chiamare tutti i Responsabili Finanziari e tutti i Revisori dei Conti che, rilasciando un parere, avrebbero (ove si fosse male operato) commesso un illecito.

Consigliere LUONGO

Evidenzia una netta spaccatura all'interno dell'Amministrazione. Forse, sinora sopita, ora è venuta fuori chiaramente.

SINDACO

Rileva che se la proposta fosse stata prodotta prima, si sarebbe già potuto interpellare in merito il Revisore dei Conti e riferire al Consiglio. Un rinvio è impensabile, vista la diffida della Prefettura che tutti i consiglieri ben conoscono.

Vice SINDACO MARCHETTI

Domanda: il decreto 118 è del 2011: perché gli accantonamenti non sono stati operati da allora?

SINDACO

Osserva che per quanto un Responsabile possa e debba formulare proposte, c'è sempre una parte politica che valida le proposte e che può chiedere spiegazioni.

Consigliere ZULLO

Chiede: perché nel 2017 i contabili non hanno riscontrato alcuna irregolarità?

SINDACO

Precisa che le criticità sono emerse già nel 2019 in sede di esame del rendiconto 2016. Poi bisogna chiedere alla Corte dei Conti del perché si è arrivati al 2021!

Vice SINDACO MARCHETTI

Ribadisce che bisogna andare avanti. Si è già ampiamente discusso e verificato. Mantenere ferite aperte è del tutto inutile.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di rinvio della trattazione dell'argomento in questione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti:

ASTENUTI N.1 (CONSIGLIERE LUONGO),

CONTRARI N.6

FAVOREVOLI N.2 (CONSIGLIERI SCIULLI e MARGIOTTA);

DELIBERA

DI NON RINVIARE la trattazione del punto n.8 già punto n.9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti:

ASTENUTI N.1 (CONSIGLIERE LUONGO),

CONTRARI N.2 (CONSIGLIERI SCIULLI e MARGIOTTA),

FAVOREVOLI N.6;

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 28/08/2021 a norma dell' art.. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all'originale.
Pescopennataro, li 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno _____ per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 24/08/2021 a norma dell' art.. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI